



**COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO
PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
ED
EXTRATRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 20/09/2017

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite l'ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti servizi dell'Ente, anche tramite affidamenti di attività a soggetti esterni.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.
4. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

ART. 2

Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Settore al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi previste da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva, ogni Responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte comunali.

TITOLO II

INGIUNZIONE FISCALE

ART. 3

Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento.
2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo, liquido ed esigibile.

3. Gli uffici cui compete il credito predispongono apposite liste di carico, distinte per tipologia di entrata, nelle quali vengono inseriti i dati relativi alle somme dovute.

ART. 4

Atto ingiuntivo

1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta sulla base dei dati esistenti.
2. L'ingiunzione fiscale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Indicazione del debitore;
 - b) Indicazione del soggetto creditore;
 - c) Ordine o intimazione ad adempiere;
 - d) Indicazione dell'ammontare della somma dovuta, e relativo dettaglio dell'importo richiesto;
 - e) Il termine entro cui adempiere al pagamento;
 - f) L'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
 - g) La motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva (richiamo all'atto propedeutico);
 - h) L'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini e le modalità per proporre l'impugnazione stessa;
 - i) L'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
 - j) Le indicazioni presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto;
 - k) La sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Settore cui compete il credito.

ART. 5

Efficacia dell'atto ingiuntivo come titolo esecutivo e come precetto

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale; è efficace una volta notificato al soggetto debitore e non impugnato entro il termine utile, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Essa assolve anche le funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali.
3. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
4. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde di efficacia limitatamente e relativamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, l'ufficio competente rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

ART. 6

Rimborso spese

1. Sono a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi.
2. Per le procedure non pagate, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'Ente solo una volta esperite tutte le fasi possibili atte al recupero del credito.

ART. 7

Opposizione all'ingiunzione fiscale

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, sono opponibili innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, al Tribunale competente territorialmente, o innanzi al Giudice di Pace, a seconda della natura tributaria o extratributaria della pretesa creditoria.

TITOLO III AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ART. 8 Azioni cautelari ed esecutive

1. Le azioni cautelari ed esecutive devono essere messe in atto nel rispetto dei limiti di importo, nelle modalità e nei tempi previste dalle disposizioni legislative.

ART. 9 Fermo amministrativo

1. Il fermo amministrativo può essere iscritto per debiti pari o superiori a *€100,00*.
2. Per debiti di importo compreso tra:
 - a) *€ 100,00* a *€ 300,00*, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;
 - b) *€300,01* a *€500,00*, il fermo amministrativo interessa due beni mobili registrati;
 - c) *Oltre i € 500,01*, il fermo amministrativo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.

ART. 10 Azioni cautelari e conservative dei crediti

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, è possibile promuovere, su richiesta dell'Ente, azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

ART. 11 Sospensione della riscossione

1. Il debitore può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art.1 commi 537-538 della Legge n. 228/2012.
2. L'ufficio competente arresta immediatamente le procedure messe in atto e provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, di cui al comma precedente, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato, per ciascun Settore di competenza del credito, un funzionario responsabile a cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Nel caso in cui il Comune affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad un Ente esterno al Comune di Casorate Sempione, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante dello stesso.

ART. 13

Rateazione del pagamento

1. Il Responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del debitore che non riporti morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.
2. Se l'importo dovuto è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che il credito non era dovuto o era dovuto in misura inferiore rispetto a quella accertata.
3. Il debitore, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata e documentata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica.
4. Il Responsabile dell'entrata in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Importo minimo rateizzabile €100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari o esecutive attivate;
 - Importo minimo di ciascuna rata €50,00;
 - Numero massimo di rate concesse 48.
5. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.
6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
 - b) L'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano rateale.
8. In deroga a quanto sopra il Responsabile dell'entrata, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del debitore.
10. Nella prima rata vengono addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive.

ART. 14

Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva

1. Sono a carico del debitore, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive in caso di procedure inesigibili attestate come da precedente articolo 5 del presente Regolamento il rimborso spese per le procedure coattive sono a carico dell'Ente.

ART. 15

Notificazione degli atti di riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi 158,159,160 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nelle altre forme previste dalla normativa vigente.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 16 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 17 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei debitori saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Casorate Sempione per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

ART. 18 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Si intende abrogata ogni altra normativa precedentemente emanata dal Comune di Casorate Sempione non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.